Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Prot. n. si veda stampigliatura a margine

Alla Associazione CO.VAL.PA ABRUZZO
Società Cooperativa Agricola a.r.l.
covalpabruzzo@pec.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA-AQ-TE
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC025 - Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio – Pescara
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Genio Civile
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Patrimonio
dpb003@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune di CELANO
Servizio Urbanistica
Pianificazione del Territorio e Commercio
comunecelano.areatecnica@pec.it

Al Comune di CELANO
Servizio Urbanistica e S.U.A.P.
alla c.a. Dott. Luigi Aratari
comune.celano@pec.it

Prot. n. 2311 del 03/02/2022 (P) 9.2.1

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica

All'ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Alla A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.laquila@cert.vigilfuoco.it

Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

All'Ufficio Unico delle Dogane
dogane.laquila@pec.adm.gov.it

Alla G.S.E. S.p.A.
gsespa@pec.gse.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Lazio e Abruzzo
dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione per le Risorse Minerarie ed Energetiche
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

All'E.N.A.C.
protocollo@pec.enac.gov.it

Alla HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
heraservizienergia@pec.gruppohera.it

Oggetto: Indizione conferenza di servizi (L. 241/1990, artt. 14, c. 2 e 14-bis)

Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola (c.f./p.iva n. 01228170666) - Domanda di autorizzazione Unica ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di generazione di 2,404 MWe da ubicarsi nel Comune di Celano Prov. AQ (Fg. 36 Mapp. 24), loc. Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87 - CAP 67043, coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E 4665165.42 N, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni di questa Provincia n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TERRITORIO ED URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

PREMESSO CHE:

- l'art. 31, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, l'esercizio delle funzioni per l'ottenimento dell'*autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia*;

- l'art. 1, comma 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55 (così come riconfermato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20) ha trasferito al Ministero delle Attività Produttive le funzioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore ai 300 MW termici;

- il comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 dispone a che *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241*;

- l'art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone:

  - al comma 7: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.*

  - al comma 8: *L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.*

- l'art. 27, comma 20 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 precisa quanto segue: *L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20* [unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe], *sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 [unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe]*, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;*

- alla luce della normativa su elencata, la Provincia risulta essere l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione compresi tra quelli con una capacità di generazione installata uguale o superiore a 1 MWe ovvero di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e quelli di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW;

RILEVATO CHE:

1) la Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola svolge attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli presso l'impianto agroindustriale, denominato "*Centro lavorazione e commercializzazione patate*", in Celano, località Borgo Strada 14, via SP 19 Ultrafucense n. 87, di proprietà della Regione Abruzzo ed affidato in gestione alla stessa Società Coop. Agricola in forza di convenzione di gestione trentennale stipulata in data 16.04.1992 (con il Ministero Agricoltura e Foreste, al quale in data 24.11.2006 è subentrata la Regione), che scadrà, quindi, il prossimo 16.04.2022;

2) questa Amministrazione, all'interno di tale stabilimento:

   - con provvedimento prot. n. 7533 del 5.02.2009 ha rilasciato alla Hera Comm S.r.l. un'autorizzazione unica, ex art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008, di durata pari ad anni quindici, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano, da 1,6 MW;
   - con provvedimento prot. n. 73149 del 24.12.2014 ha volturato la titolarità della citata autorizzazione n. 7533/2009 dalla Hera Comm S.r.l. a favore della Soc. Coop. Agricola CO.VAL.P.A. Abruzzo, gestore titolare dell'impianto a decorrere dal 09.12.2014, confermandone tutte le indicazioni e prescrizioni, nonché la durata;
   - con provvedimento prot. n. 28511 del 14.07.2016 ha rilasciato un'autorizzazione unica, ex art. 11 D.Lgs n. 115/2008, alla ditta CO.VAL.P.A. Abruzzo per la "Realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas

naturale, con potenza termica nominale di 2067 Kwt e potenza elettrica di 750 Kwe, avente una durata di anni 15;

3) al numero di protocollo 27880 del 21.12.2021 è stata acquisita la domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, presentata in data 21.12.2021 dalla Ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo Società Cooperativa Agricola a.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Marcello Di Pasquale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da cogenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di cogenerazione di 2,404 MWe, da ubicarsi presso lo stabilimento sito nel Comune di Celano, località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle su richiamate autorizzazioni n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016, che verrà dismesso per raggiunti limiti di vetustà di esercizio;

4) per tale dismissione la ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, unitamente alla documentazione allegata all'istanza per il nuovo impianto, ha presentato apposita istanza per l'approvazione del piano dismissione e l'autorizzazione alla dismissione stessa;

5) in data 22.12.2021, ai seguenti numeri di protocollo: 27950, 27954, 27955, 27956, 27957, 27966, 27967, 27968 e 27969, è stata acquisita la documentazione allegata alla su richiamata istanza;

6) tra la documentazione allegata all'istanza, è pervenuto inoltre l'atto del 1.12.2021 a firma congiunta del legale rappresentante di Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo e dell'amministratore delegato di HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l., avente ad oggetto "*Dichiarazione contenuti contrattuali rilevanti tra Hera Servizi Energia S.r.l. e CO.VAL.P.A. Società Cooperativa Agricola Impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale*", alla luce del quale si è reso necessario chiarire preliminarmente il rapporto intercorrente tra la Società Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, richiedente l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in parola, e la Società HERA SERVIZI ENERGIA alla quale, in base a tale dichiarazione, sembrava doversi ricondurre in concreto la titolarità della realizzazione ed esercizio di tale impianto;

7) con nota prot. n. 1301 del 20.01.2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento chiedendo contestualmente alla Ditta richiedente e ad HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. chiarimenti in merito alla titolarità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione;

8) con nota n. 4/2022 del 26.01.2022, acquisita al protocollo n. 1666 del 26.01.2022

l'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo ha fornito le precisazioni richieste ribadendo la propria titolarità delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;

9) con nota n. 22U0055 del 28.01.2022 , acquisita al protocollo n. 1857 del 28.01.2022, la Ditta HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. ha dichiarato la propria piena condivisione dei contenuti della nota di cui al punto precedente, rinviandola da essa stessa sottoscritta per accettazione;

RILEVATO, INOLTRE, CHE l'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, come su evidenziato, svolge attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli presso l'impianto agroindustriale, denominato "*Centro lavorazione e commercializzazione patate*", in Celano, località Borgo Strada 14, via SP 19 Ultrafucense n. 87, **di proprietà della Regione Abruzzo** ed affidato in gestione alla stessa Società Coop. Agricola in forza di convenzione di gestione trentennale stipulata in data 16.04.1992 (con il Ministero Agricoltura e Foreste, al quale in data 24.11.2006 è subentrata la Regione), che scadrà, quindi, il prossimo 16.04.2022. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta avverrà, pertanto, successivamente all'acquisizione della proroga della su citata convenzione in essere con la Regione Abruzzo o di altro titolo che dimostri l'effettiva disponibilità del sito da parte del soggetto richiedente;

DATO ATTO che l'intera pratica corredata dalla documentazione tecnica presentata è consultabile sul portale https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione ;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Tanto premesso, formalmente

INDICE

la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza indicata in premessa.
A tal fine comunica alle altre Amministrazioni interessate che:

1. l'oggetto della determinazione da assumere è relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da cogenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale di 5,644

MWt e capacità di cogenerazione di 2,404 MWe, da ubicarsi presso lo stabilimento sito nel Comune di Celano, località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle su richiamate autorizzazioni n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016, che verrà dismesso per raggiunti limiti di vetustà di esercizio;

2. l'istanza è stata presentata in data 21.12.2021 dalla Ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo Società Cooperativa Agricola a.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Marcello Di Pasquale, ed è stata acquisita agli atti al numero di protocollo 27880 del 21.12.2021;

3. l'istanza e la relativa documentazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è consultabile sul portale **https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione** ;

4. entro quindici giorni dalla data della presente, **18 Febbraio 2022**, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

5. il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, in considerazione del fatto che tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, e alla tutela della salute dei cittadini, è fissato in novanta giorni dalla data della presente, **4 Maggio 2022**;

6. la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., è fissato in dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 5), **16 Maggio 2022**, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento che è fissato in 180 giorni;

7. entro il **4 Maggio 2022**, termine di cui al precedente punto 5), le Amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica

analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

8. fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al precedente punto 5), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati al precedente punto 7), equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio di questa Amministrazione e si inviano in allegato i seguenti documenti non pubblicati sul sito per problemi tecnici: modello unificato permesso di costruire, pagamento oneri VVF e Valutazione progetto VVF.. Eventuali informazioni in merito alla pratica possono essere richieste allo scrivente presso gli Uffici indicati a margine.

Restando in attesa di ricevere le determinazioni di rispettiva competenza relative alla decisione oggetto della conferenza indetta, si inviano cordiali saluti

Il Dirigente
Ing. Nicolino D'Amico